CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DELLA CORTE DEI CONTI

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

e

la Società _____ con sede legale in _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso _____, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei Conti, di seguito per brevità anche "*Amministrazione*", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. per l'acquisizione del servizio di manutenzione oggetto del presente contratto;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG è il seguente 01547220A2;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva conformemente a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli

obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip S.p.A. e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip S.p.A. nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip S.p.A. affida all'Impresa, che accetta, l'esecuzione del servizio di manutenzione hardware dei server/storage, degli apparati

attivi di rete locale, dei personal computer e degli apparati di sicurezza, di seguito per brevità *apparecchiature* o *sistemi,* siti presso le sedi romane e periferiche della Corte dei conti. Il servizio dovrà essere eseguito conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini previsti nel Capitolato Tecnico (Allegato "II") e nel presente Contratto ed avrà ad oggetto:

a) 15 tipologie di servizio di manutenzione "on site", per i server/storage (3 tipi di livello di servizio denominati "SLA 1", "SLA 2", "SLA 3", per 5 classi di server/storage);
b) 21 tipologie di servizio di manutenzione "on site", per gli apparati attivi di rete (3 tipi di livello di servizio denominati "SLA 1", "SLA 2", "SLA 3", per 7 classi di apparati attivi di rete);
c) 1 tipologia di servizio di manutenzione "on site", per i personal computer (1 tipo di livello di servizio denominato "SLA 4" per 1 classe di personal computer);
d) 15 tipologie di servizio di manutenzione "on site", per gli apparati di sicurezza (3 tipi di livello di servizio denominati "SLA 1", "SLA 2", "SLA 3", per 5 classi di apparati di sicurezza).

Le 52 tipologie di servizio di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), corrispondono a 52 tipologie di canone le quali, includono anche, i servizi di Call Desk e Produzione dei report, di cui al successivo art. 8 S, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico.

2. I server/storage, gli apparati attivi di rete locale, i personal computer, gli apparati di sicurezza ed i livelli di servizio (SLA 1, SLA 2, SLA 3 e SLA 4), stabiliti per la loro manutenzione, sono descritti, in modo esaustivo, nel Capitolato tecnico.
3. In particolare, le cinque classi di server/storage individuate, con la

classificazione economica degli apparati appartenenti ad ognuna di esse, sono descritte nella seguente tabella:

Classe	Valore economico (IVA esclusa)
A1	Fino a 2.000,00 €
B1	Da 2.001,00 € a 5.000,00 €
C1	Da 5.001,00 € a 15.000,00 €
D1	Da 15.001,00 € a 30.000,00 €
E1	Da 30.001,00 € a 60.000,00 €

4. Le sette classi di apparati attivi di rete individuate, con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli apparati appartenenti ad ognuna di esse, sono descritte nella seguente tabella:

Classe	Descrizione
A2	Apparato stand alone con funzionalità layer 3.
B2	Apparato modulare con funzionalità layer 3 fino a 4 slot per l'inserimento delle schede.
C2	Apparato modulare con funzionalità layer 3 fino a 9 slot per l'inserimento delle schede.
D2	Apparato modulare con funzionalità layer 3 più di 9 slot per l'inserimento delle schede.
E2	Apparato per il bilanciamento applicativo.
F2	Apparato per il bilanciamento network.
G2	Apparato per il bilanciamento firewall.

5. La classe di personal computer individuata è descritta nella seguente tabella:

Classe	Descrizione
A3	Personal computer

6. Le cinque classi di apparati di sicurezza individuate, con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli apparati appartenenti ad ognuna di esse, sono descritte nella seguente tabella:

Classe	Descrizione
Famiglia di sottosistemi IDS/IPS	
A4	contiene apparati HOST BASED in numero compreso da 1 a 4 (compreso l'HOST di management)
B4	contiene apparati APPLIANCE in numero compreso da 2 a 5 (compreso il sistema di management)
Famiglia di sottosistemi Firewall	
C4	contiene apparati HOST BASED in numero compreso da 2 a 5 (compreso l'HOST di management)
Famiglia di sottosistemi AAA (Authentication Authorization Accounting)/Antivirus centralizzato	
D4	contiene apparati APPLIANCE in numero compreso da 2 a 5 (compreso il sistema di management)
Famiglia di sottosistemi RAS/VPN	
E4	contiene apparati APPLIANCE in numero pari a 2

7. Per ogni apparecchiatura in manutenzione è prevista la facoltà di rimozione, da parte della Consip S.p.A., dal servizio in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, come meglio disciplinato nel successivo art. 7 S comma 20. È, altresì, previsto, in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, l'ingresso nel contratto stesso di apparecchiature dello stesso tipo di quelle dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, come meglio disciplinato nel successivo art. 7 S comma 21.
8. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogate e il servizio dovrà essere attivato su tutti gli apparati installati nelle sedi della Corte dei conti, elencati negli Allegati 2, 3, 4 e 5 del Capitolato tecnico, per i quali alla data della stipula del presente contratto, risulti scaduto il contratto di manutenzione originario.
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominato la Dott.ssa Chiara Rosa Acquaviva.

Articolo 2 S

Durata del contratto e decorrenza delle prestazioni

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti a decorrere dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio" che sarà comunicata, tramite lettera formale, dalla Consip S.p.A. all'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Dichiarazione di inizio del servizio".
2. Nella "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui al precedente comma 1, si darà evidenza delle apparecchiature che saranno oggetto del relativo servizio di manutenzione.
3. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente

rinnovato oltre il termine ultimo di durata.

Articolo 3 S

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
   a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
   b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware nei locali della Corte dei conti;
   c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
   d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

   La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip S.p.A.. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip S.p.A..
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Risorse impiegate

1. L'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip S.p.A., nella persona del proprio Referente possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip S.p.A., quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 12 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
3. L'Impresa dovrà consegnare i curricula del personale incluso nell'elenco di cui al Capitolato Tecnico e costituente il **Team di manutenzione** che la stessa Impresa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, unitamente alle certificazioni possedute. Tale elenco dovrà prevedere almeno una risorsa professionale per ogni servizio da erogare. Si precisa che nel caso in cui venga prevista una sola risorsa professionale per ogni servizio da erogare, la stessa dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni richieste per quel determinato servizio.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una

risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip S.p.A. e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip S.p.A. la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip S.p.A. di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Consip S.p.A. ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Fermo restando il possesso delle certificazioni anche per le nuove figure professionali, si precisa che queste devono, altresì, avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip S.p.A. del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla

comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip S.p.A..

10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip S.p.A., quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 12 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
11. L'Impresa prende atto che la Consip S.p.A., al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 5 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip S.p.A. restare estranea ai rapporti

tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Articolo 6 S

Monitoraggio

1. L'Impresa metterà a disposizione del Committente, entro quindici giorni lavorativi dalla data di stipulazione del presente contratto, il Responsabile unico delle attività contrattuali, di cui al precedente art. 4 S, comma 1, responsabile del controllo e del coordinamento dell'intero processo per l'erogazione del servizio di manutenzione, per tutte le attività contrattualmente previste.
2. Il Responsabile unico delle attività contrattuali parteciperà a incontri trimestrali con il Committente per aggiornarlo sullo stato del servizio erogato, per condividere ogni eventuale azione correttiva necessaria al rispetto degli SLA previsti, di cui al successivo articolo 7 S.
3. Tali incontri avverranno dopo quindici giorni lavorativi successivi alla fine del trimestre da analizzare. Il calcolo dei trimestri avverrà a partire dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui all'art. 2 S, comma 1.
4. Il Responsabile unico delle attività contrattuali, in occasione di tali incontri, dovrà produrre la documentazione di seguito elencata, dove saranno evidenziati i dati relativi al servizio effettivamente reso su base trimestrale:
   - lista degli interventi effettuati sui server/storage, sugli apparati attivi di rete, sui personal computer e sugli apparati di sicurezza;
   - "Rapporti di fine Intervento" sottoscritti dal Committente, di cui al successivo art. 7 S, comma 18;
   - report statistici sulla qualità del servizio erogato in funzione degli SLA richiesti;

- elenco aggiornato degli apparati in manutenzione per ciascuna classe;
- elenco apparati inseriti o dismessi/rimossi dal servizio di manutenzione.

5. L'Impresa dovrà essere pronta a fornire altri documenti contenenti ulteriori informazioni richieste dal Committente.
6. Tale documentazione dovrà essere prodotta entro quindici giorni lavorativi successivi al trimestre analizzato, contabilizzato secondo i criteri di cui al precedente comma 3.

Articolo 7 S

Servizio di manutenzione delle apparecchiature (Operativa e Correttiva)

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "*on-site*", **Operativa** e **Correttiva**, dei server/storage, degli apparati attivi di rete locale, dei personal computer e degli apparati di sicurezza, con tempi e modi di esecuzione dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e che saranno comunicati dalla Consip S.p.A. nella "**Dichiarazione di inizio del servizio**" di cui al precedente art. 2 S, comma 1.
2. La **manutenzione Correttiva** comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti delle apparecchiature incluse nel servizio. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. Il servizio di manutenzione Correttiva comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali

a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature stesse.

4. La Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione segnalerà all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero _____, confermata a mezzo e-mail all'indirizzo _____ e/o fax al numero _____, effettuata al servizio di Call Desk di cui al successivo art 8 S. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla comunicazione di conferma a mezzo e-mail e/o fax. L'impresa, acquisendo la telefonata, inserirà tale chiamata nel proprio sistema di gestione evidenziandone il livello di servizio (SLA) ed assegnando ad essa un identificativo (numero di apertura ticket) comunicandolo, secondo le modalità di cui all'art. 8 S, al Committente e confermando, in ogni caso, la presa in carico del problema mediante una e-mail di conferma.
5. L'e-mail di conferma di cui al precedente comma 4, dovrà contenere data ed ora di apertura della chiamata, identificativo (n° di intervento) della richiesta di assistenza, i riferimenti relativi all'apparecchiatura oggetto dell'intervento e una sintetica descrizione della richiesta di supporto.
6. La data e l'orario riportati nella mail o nel fax del Committente di cui al precedente comma 4, congiuntamente al "Rapporto di Fine Intervento", di cui al successivo comma 18, faranno fede ai fini del conteggio del tempo utile per l'intervento "on-site" ed il ripristino del guasto. Il sistema di gestione dell'Impresa dovrà garantire il tracciamento della chiamata (stato dell'intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura

dell'intervento stesso. A tale scopo sarà predisposto dall'Impresa un portale di accesso contenete le informazioni necessarie alla verifica dello stato di avanzamento dell'intervento, di cui al successivo art. 8 S.

7. Il servizio di **manutenzione Correttiva con livello di servizio di tipo SLA 1** sulle apparecchiature sarà prestato "*on site*" per 365 giorni all'anno e per 24 (ventiquattro) ore al giorno. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature a intervenire *in loco* entro 2 (due) ore solari, dal ricevimento della e-mail e/o del fax, di cui al precedente comma 4 e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro e non oltre 4 (quattro) ore solari dal ricevimento della e-mail e/o del fax, di cui al precedente comma 4. L'Impresa si impegna in ogni caso a garantire che le apparecchiature siano disponibili, e cioè correttamente funzionanti in tutte le componenti, per una percentuale non inferiore al 99,8% dell'orario di erogazione del servizio, calcolato su base trimestrale.
8. Il servizio di **manutenzione Correttiva con livello di servizio di tipo SLA 2** sulle apparecchiature sarà prestato "*on site*" dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, escluse le domeniche e i giorni festivi. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature a intervenire *in loco* entro 2 (due) ore lavorative, dal ricevimento della e-mail e/o del fax, di cui al precedente comma 4, e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro e non oltre 4 (quattro) ore lavorative dal ricevimento della e-mail e/o del fax, di cui al precedente comma 4. L'Impresa si impegna in ogni caso a garantire che le apparecchiature siano disponibili, e cioè correttamente funzionanti in tutte le componenti, per una percentuale non inferiore al 99,5% dell'orario di

erogazione del servizio, calcolato su base trimestrale.

9. Il servizio di **manutenzione Correttiva con livello di servizio di tipo SLA 3** sulle apparecchiature sarà prestato "*on site*" dal lunedì al venerdì - esclusi sabato, domenica e festivi – nel seguente orario: dalle ore 8:00 alle 18:00. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature ad intervenire "*on site*" entro 3 ore lavorative dal ricevimento della e-mail e/ del fax, di cui al precedente comma 4, e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro e non oltre 6 (sei) ore lavorative dal ricevimento della e-mail e/o del fax, di cui al precedente comma 4. L'Impresa si impegna in ogni caso a garantire che le apparecchiature siano disponibili, e cioè correttamente funzionanti in tutte le componenti, per una percentuale non inferiore al 99,5% dell'orario di erogazione del servizio, calcolato su base trimestrale.
10. Il servizio di **manutenzione Correttiva con livello di servizio di tipo SLA 4** sulle apparecchiature sarà prestato "*on site*" dal lunedì al venerdì - esclusi sabato, domenica e festivi – nel seguente orario: dalle ore 8:00 alle 18:00. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature ad intervenire "*on site*" e a ripristinare, *in loco*, la piena funzionalità delle medesime entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento della e-mail e/o del fax, di cui al precedente comma 4. L'Impresa si impegna in ogni caso a garantire che le apparecchiature siano disponibili, e cioè correttamente funzionanti in tutte le componenti, per una percentuale non inferiore al 99,5% dell'orario di erogazione del servizio, calcolato su base trimestrale.
11. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature,

qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro i termini di cui ai precedenti comma 7, 8, 9 e 10 la Consip S.p.A. applicherà le penali di cui al successivo articolo 9 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

12. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite e di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
13. Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un'apparecchiatura (o di una componente di un'apparecchiatura) non obsoleta (dove per obsoleta si intende un'apparecchiatura o una sua componente non più in produzione), l'Impresa sia sprovvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione temporanea con un altro apparecchiatura (o con un'altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità della infrastruttura nella quale era inserita l'apparecchiatura in avaria.
14. La soluzione di cui al precedente comma 13 è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l'Impresa dall'obbligo di fornire l'apparecchiatura (o la componente dell'apparecchiatura) richiesta per la riparazione. L'Impresa dovrà quindi intervenire nuovamente, per operare la corretta sostituzione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, verbalizzato nel Rapporto di fine intervento, nei modi stabiliti dal Committente (ad esempio in orari di non esercizio) al fine di non creare ulteriori disservizi.
15. Nell'ambito della **manutenzione Operativa**, l'Impresa si impegna a

monitorare costantemente il rilascio di aggiornamenti e/o correzioni di eventuali bug del firmware presente sui sistemi inseriti nel contratto di manutenzione. Ne dovrà dare segnalazione al Committente entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio degli stessi da parte delle case produttrici ed eventualmente su richiesta della Consip S.p.A. fornire l'aggiornamento su supporto elettronico o indicando ad essa le modalità per l'acquisizione on line.

16. Nel caso vi fossero azioni da intraprendere su un problema dipendente dal produttore delle apparecchiature e da esso segnalato (ad esempio una partita di hard disk difettosi di fabbrica) che potrebbe creare danni, l'Impresa comunicherà tempestivamente la problematica e concorderà con il Committente le azioni idonee a garantire la sicurezza delle informazioni.
17. Qualora la piena funzionalità delle apparecchiature non fosse ripristinata entro i termini di cui ai precedenti comma 7, 8, 9 e 10, la Consip S.p.A. avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9 S. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di Consip S.p.A. dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.
18. Al termine di ogni intervento il personale tecnico dell'Impresa dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare (in formato cartaceo ed elettronico) il "Rapporto di Fine Intervento", dove dovranno essere riportati, oltre a una breve descrizione del malfunzionamento riscontrato e delle attività svolte, le seguenti informazioni:
    - identificativo della chiamata,

- nominativo del referente della sede,
- nominativo del tecnico intervenuto,
- data dell'intervento,
- luogo di esecuzione,
- ora di inizio dell'intervento,
- ora di chiusura dell'intervento,
- livello di servizio richiesto,
- hardware in sostituzione con relativo serial number (o altro identificativo dell' hardware),
- hardware sostituito e ritirato con relativo serial number (o altro identificativo dell' hardware).

19. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire alla Consip S.p.A. tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip S.p.A. stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
20. Consip S.p.A. si riserva, in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, di rimuovere dal servizio di manutenzione ogni tipo di apparecchiatura, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto. Tale rimozione sarà formalizzata mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip S.p.A., inviata all'Impresa con un mese di preavviso. Ciò comporterà dal primo giorno del mese successivo alla data di uscita del servizio di manutenzione, la detrazione del canone di pagamento dell'apparecchiatura dimessa dall'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
21. Per le apparecchiature che la Corte dei conti acquisterà nel periodo di

efficacia contrattuale, la Consip S.p.A. si riserva di richiedere il rispettivo servizio di manutenzione, con i livelli di servizio prescelti, mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Fornitore con un mese di preavviso. Ciò comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di inserimento nel servizio di manutenzione, l'aggiunta del canone di pagamento della nuova apparecchiatura, all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.

22. Ogni tipo di apparecchiatura, ove è già stato prestabilito il rispettivo livello di servizio SLA (1, 2, 3, 4), deve poter passare ad un'altra categoria di livello di servizio in ogni momento del periodo di efficacia contrattuale e per il periodo di tempo che la Consip S.p.A. ritenga opportuno. Ciò sarà comunicato per iscritto dalla Consip S.p.A., con 30 giorni di preavviso, secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico . Ciò comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di passaggio alla diversa categoria di servizio, l'adeguamento in aumento o diminuzione del relativo canone di pagamento all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
23. L'Impresa prende atto che l'aggiunta di un modulo, di una scheda o di una qualsiasi componente hardware ad un apparato inserito nel contratto di manutenzione, non comporterà alcuna variazione nel canone di manutenzione dell'apparato stesso. Il nuovo componente verrà preso in carico dall' Impresa che ne assicurerà la manutenzione unitamente a tutte le altre componenti dell'apparato.

Articolo 8 S

Servizi di Call Desk e Produzione Report

1. L'Impresa dovrà erogare alla Consip S.p.A. il servizio di Call Desk

(contattabile tramite numero verde), 24 ore su 24, sette giorni su sette, per 365 giorni l'anno, per fornire un punto centrale di ricezione delle chiamate relative alla manutenzione correttiva delle apparecchiature.

2. Per numero verde si intende un numero telefonico con risposta diretta dell'operatore e non si accetteranno segreterie telefoniche o diverse tipologie di servizi.
3. La Consip S.p.A. comunicherà all'Impresa i nominativi e/o i gruppi di lavoro abilitati all'apertura delle chiamate.
4. Il servizio di Call Desk controlla la gestione e la risoluzione delle richieste e delle problematiche per mezzo di uno specifico sistema software denominato genericamente Trouble Ticket System (TTS) che permette di rintracciare le singole richieste dell'utente per mezzo di un numero identificativo unico del Ticket. A tale scopo sarà predisposto dall'Impresa un portale di accesso contenete le informazioni necessarie alla verifica dello stato di avanzamento dell'intervento.
5. L'utente abilitato dalla Consip S.p.A. ad aprire le chiamate, informa il servizio di Call Desk dell'Impresa del problema ed il servizio di Call Desk pubblica un Ticket che descrive i particolari del problema. Il Ticket sarà inoltrato ad un secondo livello di personale per le attività di manutenzione.
6. A risoluzione avvenuta il Ticket verrà chiuso e verrà prodotta la documentazione della soluzione che servirà per il servizio di Report .
7. Il servizio di Call Desk è incluso nei canoni di manutenzione delle apparecchiature di cui al successivo art. 10 S, comma 2.
8. Il servizio di Call Desk dovrà provvedere a svolgere le seguenti attività:
   - acquisizione/registrazione delle chiamate effettuate dagli utenti;
   - apertura del problema a fronte di una segnalazione da parte degli

utenti della Corte dei conti abilitati a tale attività;

- immediata comunicazione del numero di ticket e orario di apertura chiamata all'Amministrazione tramite mail al momento della segnalazione;
- attivazione del servizio di manutenzione "on-site", in base alle chiamate di cui al precedente art. 7 S, comma 4;
- verifica dell'esecuzione degli interventi nel rispetto dei livelli di servizio;
- tracking delle chiamate;
- chiusura di ogni singola chiamata, previa verifica dell'esito e del grado di soddisfazione da parte dell'utente;
- preparazione del manuale utente per l'accesso al servizio.

9. Durante gli incontri trimestrali del Responsabile unico delle attività contrattuali con il Committente oltre ad analizzare l'andamento del progetto verranno consegnati i report relativi al trimestre in oggetto, di cui al precedente art. 6 S, comma 4.
10. Tutti i Report dovranno essere forniti su supporto cartaceo ed in formato elettronico.
11. Il servizio di Produzione report è incluso nei canoni di manutenzione delle apparecchiature di cui al successivo art. 10 S, comma 2.

Articolo 9 S

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 6 S, comma 1, la Consip S.p.A. applicherà all'Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
2. Qualora l'Impresa non rispetti i tempi indicati nell'articolo 6 S, comma 3, verrà applicata una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni

giorno lavorativo di ritardo.

3. Qualora l'Impresa non rispetti i tempi indicati nell'articolo 6 S, comma 6, verrà applicata una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione delle apparecchiature (con livello di servizio di tipo SLA 1, 2, 3 e 4), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l'intervento "on site", di cui al precedente art. 7 S, comma 7, 8, 9 e 10, la Consip S.p.A. applicherà rispettivamente all'Impresa:
   - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 1**: penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo;
   - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 2 e 3**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo;
   - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 4**: penale pari a 50,00 € (cinquanta/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione delle apparecchiature (con livello di servizio di tipo SLA 1, 2, 3 e 4), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino dal malfunzionamento, di cui al precedente art. 7 S, comma 7, 8, 9 e 10, la Consip S.p.A. applicherà rispettivamente all'Impresa:
   - servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 1**: penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo nel ripristino delle corrette funzionalità delle apparecchiature;

- servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 2 e 3**: penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo nel ripristino delle corrette funzionalità delle apparecchiature;
- servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo SLA 4**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo nel ripristino delle corrette funzionalità delle apparecchiature.

6. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature e prodotti software o documentazione non conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
7. Qualora l'Impresa ritardi la consegna e l'installazione dell'apparato, sostituito temporaneamente da quello di cui all'art. 7 S, comma 13, verrà applicata una penale di 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai tempi indicati nel precedente art. 7 S, comma 14.
8. Qualora l'Impresa non rispetti i tempi indicati nell'articolo 7 S, comma 15, verrà applicata una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip S.p.A. si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
10. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip S.p.A. stessa nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip S.p.A. l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
12. La Consip S.p.A., per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G delle Condizioni generali di Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
13. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'intero corrispettivo contrattuale di cui all'art. 10 S, comma 1, la Consip S.p.A. ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 12 S oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% dell'importo massimo di cui all'art. 10 S, comma 1, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 10 S

Corrispettivo

1. L'Impresa, a seguito dell'effettivo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, maturerà il diritto al corrispettivo secondo i canoni e prezzi di seguito previsti, entro il limite massimo di **€ 1.335.000,00 (unmilionetrecentotrentacinquemila,00)**, IVA esclusa.
2. Si riportano i seguenti 52 canoni mensili, espressi in Euro, IVA esclusa,

relativi al servizio di manutenzione hardware sui server/storage, sugli apparati attivi di rete, sui personal computer e sugli apparati di sicurezza, comprensivi dei servizi di Call Desk e Produzione dei report, di cui al precedente art. 8 S:

Manutenzione server/storage	
SLA 1	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A1	
B1	
C1	
D1	
E1	
SLA 2	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A1	
B1	
C1	
D1	
E1	
SLA 3	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A1	

B1	
C1	
D1	
E1	
Manutenzione apparati attivi di rete	
SLA 1	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A2	
B2	
C2	
D2	
E2	
F2	
G2	
SLA 2	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A2	
B2	
C2	
D2	
E2	

F2	
G2	
SLA 3	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A2	
B2	
C2	
D2	
E2	
F2	
G2	
Manutenzione personal computer	
SLA 4	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A3	
Manutenzione apparati di sicurezza	
SLA 1	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A4	
B4	
C4	

D4	
E4	
SLA 2	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A4	
B4	
C4	
D4	
E4	
SLA 3	
Classe	*Canone mensile Offerto*
A4	
B4	
C4	
D4	
E4	

3. I 52 canoni offerti, di cui al precedente comma 2, devono intendersi comprensivi di tutti i livelli di servizio dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico per ogni tipo di servizio di manutenzione.
4. Il canone unitario offerto per ogni servizio è da intendersi, altresì, remunerativo di ogni onere e spesa necessario per l'esatto

adempimento contrattuale; tale corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei 52 tipi di servizio di manutenzione, sui server/storage, sugli apparati attivi di rete locale, sui personal computer e sugli apparati di sicurezza, a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. I suddetti canoni mensili, devono intendersi comprensivi di tutti i livelli di servizio dettagliatamente descritti nei precedenti art. 7 S e 8 S.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Consip S.p.A., sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
10. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 11 S

Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 10 S, comma 2, avverrà in 12 (dodici) rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente articolo 2 S, comma 1.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla data di "Dichiarazione di inizio del servizio" relativa alla manutenzione di ogni apparecchiatura, che verrà comunicata dalla Consip S.p.A. all'Impresa secondo le modalità di cui al precedente art. 2 S, comma 1, allo SLA richiesto per il servizio, al periodo di competenza e all'indicazione del relativo canone. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, ove previsto dalla normativa vigente, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che, a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip S.p.A., non produrrà alcun interesse.
3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a

carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 4, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____ , Ag. _____ in _____ via ____ IBAN _____.
6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip

S.p.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. Si precisa che a far data dall'entrata in vigore del Regolamento, sussisterà per l'Impresa l'obbligo di presentazione di fatture in formato elettronico.

Articolo 12 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip S.p.A., a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
    a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
    b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G.
    c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
    d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' articolo 10 G;
    e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la

Consip S.p.A., ai sensi dell' articolo 7 G;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art. 4 S Risorse impiegate, art. 5 S Garanzie, art. 9 S Penali, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 7 G Brevetti industriali e diritti d'autore, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 9 G Proprietà dei prodotti, art. 10 G Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, art. 12 G Cauzione, art. 15 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art. 16 G Trasparenza dei prezzi, art. 19 G Condizione particolare di risoluzione, art. 20 G Codice Deontologico, art. 21 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 13 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____,

   avvalendosi delle seguenti imprese:

   _____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Ovvero

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non si avvarrà del subappalto per l'espletamento delle attività contrattuali.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.	L'Impresa
Dott. Danilo Oreste Broggi	il legale rappresentante
_____	_____

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento;

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S – Risorse impiegate;

Articolo 9 S - Penali;

Articolo 12 S - Risoluzione;

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G – Cauzione ;

Articolo 13 G – Recesso ;

Articolo 14 G– Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G- Foro esclusivo ;

Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 20 G - Codice deontologico;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa ;

Articolo 22 G – Subappalto.

Roma, lì _____ L'Impresa

il legale rappresentante

_____